



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 07/07/2014  
Prot. 37 / 0012192 / MA007.A001

*Alla Direzione territoriale del lavoro di  
Pistoia*

SEDE

Oggetto: quesito circa l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011.

Il quesito trasmesso alla scrivente Direzione generale attiene sostanzialmente ad un errato inquadramento dell'apprendista in relazione al contratto collettivo applicato.


Rispetto a tale fattispecie è possibile anzitutto evidenziare l'inapplicabilità sia della sanzione di cui all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 – come noto esclusivamente legata alla mancata formazione dell'apprendista – sia di iniziative di immediato “disconoscimento” del rapporto di apprendistato.

Al riguardo è invece possibile ricomprendere detta violazione nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, dello stesso Testo Unico che, non a caso, punisce in via amministrativa anche l'errata applicazione delle disposizioni contrattuali che declinano i principi di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011.

In altri termini l'errato inquadramento dell'apprendista potrà essere oggetto di diffida amministrativa con la quale il personale ispettivo evidenzierà sia l'esatta collocazione dello stesso nell'ambito delle categorie professionali disciplinate dal contratto collettivo, sia la durata del periodo formativo, che potrà evidentemente essere diversa da quella inizialmente prevista, proprio in forza di un riconoscimento del pregresso periodo lavorativo già svolto – e quindi della pregressa

“esperienza” – così come già chiarito da questo Ministero con risposta interpellò n. 8/2007 e circ. n. 5/2013.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Danilo Papa)



10742